

STUDIO LEGALE ASSOCIATO  
FAZIO FRANCIA MICELE SOLAZZI TAVAZZI

Avv. Domenico Fazio  
Avv. Mario Francia  
Avv. Antonella Micele  
Avv. Lucio Solazzi  
Avv. Michele Tavazzi

Avv. Michele Massironi  
Professore a contratto  
Diritto Commerciale Internazionale  
Università di Bologna  
Avv. Michela Zucchelli

Avv. Camilla Bondi  
Avv. Giacomo Francia  
Avv. Pietro Mancini  
Avv. Paola Masi  
Avv. Amelia Matteucci  
Avv. Elena Ricci  
Avv. Maria Romani  
Avv. Ivano Simone  
Avv. Benedetto Solazzi  
Dott. Marlisa Bardi  
Dott. Silvia Starnadori

40121 - Bologna  
Via della Zecca, 1  
Telefax 051-26.81.52  
Tel. r.a. 051-23.69.91  
e-mail [m.francia@assolegali.it](mailto:m.francia@assolegali.it)  
sito internet: [www.assolegali.it](http://www.assolegali.it)

AVV. MARIO FRANCIA

Bologna, 28 dicembre 2010

Raccomandata A/R

Raccomandata A/R  
**Alla c.a. del Responsabile per la  
valutazione di Impatto ambientale**

Raccomandata A/R

Gent.ma Sig.ra  
**Dott.ssa Ersilia Tarsia**  
Commissario Prefettizio  
del Comune di San Nicola Arcella  
Via Nazionale n. 5  
87020 S. Nicola Arcella (CS)

Spett.le  
**Regione Calabria**  
Viale Isonzo n. 414  
88100 Catanzaro

Egr. Sig.  
**Procuratore della Repubblica  
Tribunale di Paola**  
Rione Giacontesi  
87027 Paola (CS)

**Oggetto:** -Parere favorevole ambientale Regione Calabria – Nucleo V.I.A. – A.V.A.S – I.P.P.C. del 27/3/2009, concernente progetto di realizzazione di un impianto eolico in località “i Pozzi” del Comune di San Nicola Arcella – decreto n. 9869 del 3/6/2009, pubblicato il 23/11/2009 sul supplemento straordinario n. 2 al B.U. Regione Calabria n. 21 del 16/11/2009.  
- Deliberazione Consiglio Comunale di San Nicola Arcella n. 4 del 6/3/2010, concernente proposta di convenzione per installazione impianto eolico sul territorio Comunale in Loc. “I Pozzi”.

Formulo la presente in nome e per conto dell'Associazione “Amici di San Nicola Arcella” e, per la stessa, del Suo Presidente, Dott. Salvatore Barretta, che sottoscrive la presente per conferma, con l'incarico preliminare di sottoporre alla Loro attenzione le circostanze di fatto che inducono a ritenere che i provvedimenti in oggetto siano stati adottati sulla base di presupposti di fatto non rispondenti alla realtà e di richiedere che gli organi amministrativi in indirizzo provvedano a verificare quale sia la situazione reale e, in caso di riscontro conforme alle circostanze di fatto di cui più oltre, ad annullare i provvedimenti citati.

Prescindendo dal merito delle scelte adottate, l'Associazione, mio tramite, osserva:

1) La cartografia posta a base delle decisioni provvedimentali assunte non sembra rappresentare la situazione del territorio esistente al momento in cui la richiesta è stata presentata.

Dubbi in tal senso si deducono da un preciso episodio, verificatosi recentemente in Calabria che ha portato al sequestro dell'impianto eolico di Girifalco (CZ).

Di esso ha riferito l'inchiesta televisiva di Rai-News24 “Le mani sul vento” di Torrealta e Saso, diffuso il 7.10.2010 (consultabile al link <http://www.youtube.com/watch?v=CtBGW9RAx48>), nonché il programma televisivo Report del 28.11.2010. E la sola esistenza di un precedente del genere legittima il sospetto che tale pratica sia stata comunemente praticata da parte degli operatori del settore. “

2) Per stessa ammissione dei relatori, l'impatto visivo è decisamente quello di maggiore importanza degli impianti eolici.

Dopo di che, la valutazione di tale impatto viene del tutto trascurata, in mancanza di un piano paesaggistico e per non essere l'area inclusa tra le aeree protette. Pertanto, lo studio dell'impatto visivo è limitato all'impatto che l'impianto ha sui due parchi vicini. Varie fotografie sono riportate nella relazione, le quali mostrano che le torri e le pale non sono visibili né da Orsomarso né, tantomeno, da Verbicaro, villaggi inclusi nel "vicino" parco del Pollino, ma a decine di chilometri di distanza da San Nicola Arcella e ben nascosti dietro le montagne. La vista dall'adiacente Parco dell'Isola Dino non è stata esaminata affatto, limitandosi le riprese fotografiche alle viste dalla cittadina di Praja a mare, nella cui area il Parco dell'Isola Dino insiste, ma non alle viste dal Parco stesso, in cui le pale eoliche appaiono in tutta la loro imponenza. D'altronde, la valutazione dell'impatto visivo non deve assolutamente limitarsi alle viste dai parchi vicini, ma deve prendere in considerazione una circostanza del tutto dissimulata, ma di fatto prioritaria, che costituisce un dato notorio di dominio pubblico: gli impianti eolici verrebbero ad inserirsi in un contesto panoramico che da anni costituisce la cartolina di presentazione delle bellezze della Calabria nel mondo (vedansi in proposito le pubblicazioni edite dalla Regione Calabria). Si tratta di un panorama simbolo, assolutamente prioritario su tutti gli altri, la cui gigantografia è stata per anni esposta sul frontale della stazione ferroviaria di Milano, è apparsa più volte in vari siti di importanza internazionale, quali l'aeroporto di Fiumicino in Roma, l'aeroporto di Bruxelles, l'aeroporto J.F. Kennedy di New York e in tanti altri ancora e, recentemente in vari convegni dell'industria turistica italiana, è stata esposta come immagine simbolo della Regione Calabria.

A prescindere dalle valutazioni di merito, il solo fatto che questo dato oggettivo non risulti preso in considerazione invalida la Valutazione di Impatto Ambientale.

Ma ancora altre considerazioni di carattere paesaggistico devono essere fatte a supporto della non validità della V.I.A

- a. Nella valutazione di impatto ambientale non si è tenuto conto di una circostanza relevantissima. Non si sono prese in considerazione, difatti, le strutture viarie (con curve ad ampio raggio) che occorrerà realizzare per il trasporto dei "piloni". Il

solo fatto della creazione di questa rete stradale determinerà l'abbattimento di vaste superfici boschive e l'alterazione del paesaggio verde che fa da sfondo al panorama del paese. E questa ferita al territorio verrebbe a trovarsi proprio al centro dello scenario panoramico, sicché non risponde a verità che essa avrebbe "scarso valore scenico".

L'assenza di valutazione di questo aspetto, che costituisce alterazione rilevante del panorama, rende incompleta e, dunque, nulla la V.I.A.

- b. La valutazione di impatto ambientale, eseguita con riferimento alla prospettiva dal paese, è certamente incompleta, dal momento che il comune di San Nicola si distingue per la sua vocazione marina ed il dato panoramico evidenziato in tutte le presentazioni turistiche (compresa quella esposta alla Stazione di Milano ed in tante località internazionali) si riferisce alla vista dal mare, dal golfo, dall'isola di Dino ovvero dai belvederi posti lungo la costa dei cedri e lungo la strada proveniente da Maratea che già a quella distanza propone il panorama della città e della montagna retrostante dove andranno ad insistere gli impianti eolici. (vedi allegata foto degli impianti eolici visti dal mare, vista, peraltro, non molto dissimile da quella che si vede dal Parco dell'Isola Dino)
- c. Nel provvedimento si dà atto di un "impatto lieve", ammissione implicita dell'esistenza di un impatto ambientale che incide su un panorama di primaria rilevanza regionale. Quale che ne sia la dimensione, ne è pacifica la rilevanza e la dimensione dei relativi effetti nei confronti di tutti coloro – cui viene proposta la pubblicità turistica della Calabria – che sono indotti ad percepire l'offesa alla bellezza della costa calabrese. Anche l'assenza di valutazione di questo aspetto, che costituisce alterazione rilevante del panorama, rende incompleta e, dunque, nulla la V.I.A.
- d. Né si può sorvolare sul fatto che una decisione di tale incidenza panoramica sia stata adottata senza la preventiva approvazione di un piano territoriale paesistico. Questa carenza, non solo evidenzia quanta poca attenzione sia stata prestata a

questo aspetto, ma determina anche un vizio di legittimità. Difatti l'amministrazione non avrebbe potuto assumere decisioni in merito senza previamente adottare un atto – il Piano Paesistico – tipicamente previsto, dall'ordinamento e dai regolamenti, per la valutazione di tutti gli aspetti che comparativamente devono contribuire a determinare le decisioni in merito. E' dunque venuto a mancare uno dei presupposti fondamentali di validità della decisione adottata.

- 3) Il progetto prevede la cessione di suolo pubblico, per la qual cosa una regolare gara di appalto è necessaria; nella specie risulta, viceversa, che più offerte siano state ricevute, in tempi e con modalità diverse, mentre **regolare gara di appalto non risulta essere mai stata indetta**. Ciò renderebbe nulla ogni negoziazione e delibera relativa alla realizzazione dell'impianto eolico.
  
- 4) Nella richiesta si dà atto della inesistenza di attività umane ostative sui terreni sui quali inasteranno gli impianti. La circostanza non corrisponde a verità dal momento che costituisce dato notorio che quel terreno e quello immediatamente circostante viene da decenni destinato alla attività di pascolo del bestiame.  
La legge prescrive una serie di condizioni ostative nell'interesse generale perché è rivolta ad impedire che le iniziative di impianto eolico determinino la trasformazione della destinazione naturale dei territori. Inoltre, è principio generale di diritto amministrativo che i requisiti debbano esistere alla data di presentazione della richiesta, sicché un abbandono di tale attività in epoca successiva o un precedente accordo in vista di un successivo abbandono dell'attività, non mutano il dato (che deve essere preso in considerazione da parte dell'autorità amministrativa), che deve esistere, nella realtà di fatto, alla data di presentazione della richiesta.
  
- 5) Lo stesso dicasi in relazione alla presenza, nella zona di rispetto, di abitazioni, della quale non vi è alcun cenno. Il fatto che esse non siano categoricamente escluse nell'area di rispetto propriamente calcolata, lascia supporre che alcune abitazioni siano presenti. Né varrebbe, in tal caso, ad annullare il relativo carattere ostativo il fatto che

esse siano di fatto destinate "a scopo agricolo". Resta ostativo il solo fatto che quelle costruzioni siano destinate giuridicamente ad abitazioni, essendo irrilevante la circostanza sia che al momento della presentazione della richiesta esse non fossero di fatto abitate con continuità, sia la circostanza che esse fossero utilizzate di fatto anche a scopi agricoli. In punto di diritto deve ritenersi che costituisca condizione ostativa il solo fatto della presenza di una costruzione destinata in astratto ad abitazione e che tale condizione esista già al momento della presentazione della richiesta, essendo irrilevanti successivi mutamenti di destinazioni di uso.


- 6) Nella valutazione si dà atto che il "rumore si confonde con quello di fondo". Si tratta di un gioco di parole, dal momento che non esistono, in zona, rumori di fondo persistenti e protratti in continuità, circostanza che qualifica la città di San Nicola come luogo destinato al turismo ed alle vacanze. Inoltre non esiste nella realtà fisica il dato di un rumore continuo e persistente – quale quello causato dai generatori – che non rappresenti un dato che si sommi (e non si confonda) con altri eventuali rumori. Il rumore del traffico sulla strada statale, difatti, pressoché irrisorio e saltuario, rappresenta per gran parte della giornata e delle stagioni, solo un rumore che si verifica sporadicamente ed in misura pressoché inesistente (trattandosi peraltro di strada scorrevole ed in piano che non induce ad accelerazioni). Ed ancora la valutazione va eseguita con riferimento alle ore notturne, quando gli impianti continuano a funzionare, mentre il rumore del traffico è pressoché assente. Comunque la valutazione va fatta con riferimento ad altri rumori persistenti e non risulta che in zona esista un rumore di fondo persistente. Di conseguenza la valutazione "il rumore si confonde con quello di fondo" non si attaglia alla realtà, circostanza che invalida tutta la V.I.A.
- 7) Risulta, inoltre, che la valutazione relativa al rumore sarebbe stata fatta con riferimento alla distanza rispetto al centro di gravitazione degli impianti. Tale metodologia non è corretta, dal momento che le rilevazioni vanno eseguite rispetto a ciascun impianto ed in particolare rispetto all'impianto che si trova più vicino alla prima abitazione ed al nucleo abitato più prossimo. Tali sembrano essere quelli indicati con i numeri 1 e 7, posti peraltro ad un livello altimetrico più basso rispetto agli altri con conseguenti

effetti più incisivi sulla percezione del rumore da parte delle prime abitazioni del paese, circostanza che viene implicitamente bypassata nella valutazione complessiva. Nella stessa relazione si dà atto che i rilevamenti specifici a ciascun impianto sono stati ignorati o comunque non analizzati isolatamente.

- 8) Un ulteriore vizio di legittimità della V.I.A. sta nel fatto che le valutazioni sono state eseguite con riferimento alla sola area di 4 ettari in cui insisteranno gli impianti, mentre andava verificata la esistenza di vincoli su tutta l'area di rispetto che incide su 700 ettari.

La presente istanza di annullamento o revoca, che viene inviata direttamente anche alla Regione Calabria ed alla Procura della Repubblica di Cosenza per le opportune valutazioni di rispettiva competenza, non vuole creare un ostacolo alla ricerca di eventuali fonti alternative di energia, ma solo indicare la necessità che si rispettino le regole e le procedure di legge e si ricerchino soluzioni che siano meno invasive dei diritti e degli interessi dei cittadini e di coloro che hanno scelto e vorranno scegliere San Nicola come sede di elezione per la sua bellezza e per la sua tranquillità.

~~Con osservanza.~~  
Avv. Mario Francia



Per conferma

Associazione Amici di San Nicola Arcella

Il Presidente

Dott. Salvatore Barretta

